

N. Sent. Cont.

N. 4901/2005 R.G.

SENT. N° 5318/07  
REP. N° 4311/07

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**


Il Tribunale di Milano, XIII Sezione civile, in persona del Giudice monocratico  
dott. Giacomo Rota, ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


Nella causa promossa

**DA**

  
rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giulio Sodano e Giorgio Muzio come da  
procura in atti

**- RICORRENTE -**

**CONTRO**

  
rappresentata e difesa dall' avv. Maria Rita Surano come da procura in atti

**- RESISTENTE -**

**Oggetto: opposizione a decreto di rilascio ex art. 11 d.p.r. 1035/1972**

  
1

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 gennaio 2005 la signora [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio - emesso dal [REDACTED] - [REDACTED] a [REDACTED] in particolare esponeva di essere subentrata nel godimento dell'alloggio in questione al padre defunto - originario assegnatario - con il quale aveva coabitato per accudirlo, stante le precarie condizioni di salute, sin dall'epoca dell'assegnazione del precedente alloggio sito in Milano, via Asturie, n. 8.

Si costituiva [REDACTED] contestando il merito delle pretese fatte valere da parte ricorrente; in particolare eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., per essere il provvedimento di rilascio un atto amministrativo avente effetto degradatorio della posizione giuridica *ex adverso* vantata di diritto soggettivo, nel merito negava la sussistenza dei presupposti che la normativa di settore richiedeva ai fini del subentro nell'alloggio residenziale in capo alla ricorrente, ed in via riconvenzionale chiedeva emettersi la condanna della [REDACTED] al rilascio dell'immobile occupato.

All'udienza del 21 febbraio 2006 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che però non sortiva esito alcuno; il Giudice non ammetteva i capitoli di prova orale dedotti dalle parti, in quanto in parte pacifici ed in parte irrilevanti ai fini del decidere, e rinviava per discussione della causa.

Quindi, all'udienza del 3 maggio 2007, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 281 sexies del codice di rito civile.

### - MOTIVI DELLA DECISIONE -

Preliminarmente va affrontata la questione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata [REDACTED] resistente: essa è destituita di fondamento alcuno.

E' infatti pacifico in giurisprudenza che in tema di opposizione al decreto con cui l'Ente pubblico ingiunge al privato occupante *sine titulo* il rilascio dell'immobile si verte in materia di diritti soggettivi, non esercitando la P.A. procedente un potere autoritativo tale da degradare ed affievolire la posizione giuridica soggettiva sostanziale vantata dal privato, che agisce a tutela del diritto soggettivo al mantenere il godimento dell'alloggio (vedi la sentenza del Supremo Collegio a sezioni unite numero 9647 del 16 luglio 2001, rv. n. 548237, e l'ordinanza del Supremo Collegio numero 755 del 16 gennaio 2007, rv. n.

594979). La giurisdizione dell'A.G.O., ha precisato la Corte Suprema, sussiste anche nel caso in cui il privato opponente fondi la propria pretesa sul rapporto di convivenza con l'originario assegnatario successivamente defunto (vedi la sentenza del Supremo Collegio a sezioni unite numero 12546 del 26 giugno 2006, rv. n. 588774).

Nel merito ritiene questo Giudice che il ricorso proposto dalla signora [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto di rilascio emesso dal [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sia da respingere per i motivi che si passa ad evidenziare.

Infatti dagli atti di causa è emerso:

- 1) che la normativa in materia, vale a dire sia l'art. 14, comma quarto, della legge della Regione Lombardia n. 91/1983, come integrata dalla deliberazione del Consiglio regionale del 26 marzo 1985 concernente i criteri per la disciplina dei subentri, sia l'art. 20, comma terzo, del regolamento regionale 10 gennaio 2004 n. 1, prevede che in caso di decesso dell'assegnatario, i componenti congiunti possano subentrare nel diritto del de cuius al godimento dell'alloggio soltanto qualora vi sia stato un congruo periodo di convivenza con l'originario assegnatario che sia stato conosciuto o preventivamente autorizzato dall'ente concedente;
- 2) che nella presente fattispecie non ricorrono i presupposti indicati nella normativa di cui sopra affinché la ricorrente possa ottenere il subentro nell'alloggio in esame, atteso che la stabile convivenza da parte della ricorrente [REDACTED] con il padre, per altro mai autorizzata dall'ente concedente, si è protratta per meno di tre anni (dal 10 dicembre 1999 sino al 19 settembre 2000, data di decesso dell'originario assegnatario padre della ricorrente);
- 3) che non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui la complessiva durata della convivenza con il defunto padre andava retrodatata al periodo in cui il padre era assegnatario dell'alloggio residenziale pubblico di via [REDACTED] in Milano, in quanto [REDACTED] esistente ha dimostrato che la signora [REDACTED] [REDACTED] trasferitasi da via Cassolo n. 2, non ha mai fatto parte del nucleo familiare occupante lo stesso immobile (vedi docc. nn. 5/a e 13 fascicolo [REDACTED]);
- 4) che pertanto la ricorrente non vanta titolo alcuno per la protrazione dell'occupazione dell'alloggio sito in [REDACTED], che deve essere restituito all'ente concedente.

*Lu*

Le considerazioni che precedono inducono il Tribunale al rigetto del ricorso ed all'accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio formulata dal comune resistente avverso la signora Sandra Leonarda Crucia.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna la ricorrente S. [redacted] al rilascio dell'alloggio sito in [redacted] favore del [redacted] [redacted];
- 3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del primo novembre 2007;
- 4) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 3 maggio 2007.

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota



CANCELLIERE CI  
Dott.ssa Aurelia Sidoti

